



DETERMINAZIONE n. DPC/DA21/

**76**

del

**28 MAG. 2015**

**DIREZIONE: DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

**SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI**

**UFFICIO: ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

**OGGETTO:** D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. Ditta S.C. S.r.l.- sede legale Via Laterni, 23, CASALBORDINO (CH) e sede operativa in C.da Castellani di Casalbordino - Foglio di mappa 12 particelle n. 4039, n. 4041 in parte per complessivi mq. 21.245,00 C. - P.I. n. 02181720695 Autorizzazione per la realizzazione l'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi ubicato nel Comune di Casalbordino (CH) in C.da Castellani. **R13/R4/R5.**

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: *"Norme in materia ambientale"*;

**VISTA** la Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 *"Norme per la gestione integrata dei rifiuti"* e s.m.i. ed in particolare l'art. 45 *"Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti"*;

**VISTA** la L.R. 29.07.2010, n. 31 *"Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)"*, pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;

**RICHIAMATI** gli adempimenti e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come riportato all'art. 188 ter del suddetto D. lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

**VISTA** la D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e s.m.i., avente per oggetto: *"Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006"*;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n.1227 del 29 novembre 2007 e s.m.i., avente per oggetto: *"D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. - requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti"*;

**VISTA** la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i., avente per oggetto: *"L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti"*;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente: *"Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione"*;

**VISTO** il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: *"Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

**RICHIAMATO** il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: *"Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

**PRESO ATTO** del giudizio N. 2096 delc23/10/2012 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale de L'Aquila con il quale è stato espresso un parere di rinvio per le seguenti motivazioni ... *"l'area ricade in zona agricola del vigente PRG ed è necessario chiarire se la stessa risulta individuata come DOC, DOP o I.G.T. /aree agricole di particolare interesse ai sensi della LR 45/2007 - criterio escludente). Inoltre va meglio individuata la scapata morfologica del PAI nonché dettagliata la gestione delle acque meteoriche. Infine nello Studio vanno aggiornati i riferimenti normativi"*;

**DATO ATTO** che la Ditta in oggetto, con nota del 19.07.2014, acquisita al protocollo regionale in data 24 luglio 2014, al n. 200264, ha inoltrato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per l'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi ubicato nel Comune di Casalbordino (CH) in C.da Castellani, allegando i relativi elaborati progettuali;



**PRESO ATTO** del giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale de L'Aquila n. 2188 del 2 aprile 2013, rilasciato dal CCR VIA Abruzzo dell'Aquila, con il quale, vista la comunicazione della Ditta con la quale si chiede la sospensione della pratica in esame, è stata conseguentemente disposta la sospensione della procedura VIA;

**RICHIAMATO** il giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale de L'Aquila n. 2323 dell'11 novembre 2013, rilasciato dal CCR VIA Abruzzo dell'Aquila, con il quale si rilascia **parere favorevole all'esclusione della procedura VIA**;

**RICHIAMATA** la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. 237555/RA dell'11 settembre 2014 con la quale il SGR comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 s.m.i., con contestuale convocazione della conferenza dei servizi per il giorno 16 ottobre 2014;

**PRESO ATTO** delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 16 ottobre 2014 che qui di seguito si riportano:

... " **Il rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti (SGR)** attesta preliminarmente che tutti i presenti sono abilitati a presenziare ai lavori della CdS ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della L. n.241/1990 e s.m.i.

Preliminarmente si richiama e si dà lettura del contenuto del giudizio favorevole alla esclusione dalla procedura di VIA espresso dal CCR-VIA con giudizio n. 2323 del 11.12.2013.

Si prende atto e si dà lettura delle seguenti comunicazioni pervenute agli atti del SGR:

- **Nota del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara Ufficio di Chieti prot. 253515/RA del 29.09.2014** con la quale si comunica che non è stato possibile scaricare dal sito SUAP competente la documentazione tecnica inerente la domanda di cui in oggetto;
- **nota della ASL n. 2 Dipartimento di Prevenzione prot. 4629/LV del 19.09.2014**, acquisita al prot. RA/249892 del 24.09.2014 del SGR, con la quale si comunica che non è stato possibile prendere visione della documentazione e si chiede la trasmissione della stessa tramite PEC;
- **nota della Direzione Politiche della Salute del 30 settembre 2014 prot. RA/254111 / DG21/IAN. 13** con la quale si delega il SIESP a rappresentare la Direzione stessa;
- **nota ARTA Distretto Sub Provinciale di San Salvo prot. 1591 del 14/10/2014** con la quale si comunica che vi sono stati problemi nella visualizzazione della documentazione e che ciò è stato possibile il giorno venerdì 10 c.m., in tempi troppi ristretti rispetto alla data odierna, chiedendo la posticipazione della data per il rilascio del relativo parere.

Preliminarmente il rappresentante del **Comune di Casalbordino**, deposita Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 7 ottobre 2014, con la quale si esprime **parere tecnico favorevole con prescrizioni**, atto che viene acquisito agli atti della Conferenza.

Il rappresentante della Provincia di Chieti dichiara di non aver avuto modo di consultare la documentazione inerente la presente pratica in quanto vi sono stati problemi informatici in tal senso. A tal proposito chiarisce che la normativa prevede che la documentazione deve essere trasmessa dal SUAP a tutti gli Enti in via informatica. E' prevista, altresì, una procedura di pubblicazione dei documenti su apposito sistema informatico condiviso fra tutti gli Enti interessati. Ad oggi non risulta nessuna disposizione in merito. I portali utilizzati da singoli SUAP risultano essere ad uso proprio e non condiviso. Tale procedura non consente di avere certezza da parte della Provincia dei documenti caricati nel sistema nè l'effettiva data di ricezione, che non può essere la singola comunicazione di pubblicazione sul portale del SUAP.

In ogni caso il rappresentante della Provincia di Chieti chiede all'Arta di fornire chiarimenti in relazione all'impianto di nebulizzazione di cui al progetto. Nello specifico chiede se esso è configurabile come sistema di abbattimento delle polveri, in tal caso si chiede che siano fornite specifiche prescrizioni in tal senso, ovvero se, in alternativa, lo stesso sia configurabile come un impianto di prevenzione alla formazione di emissioni di polveri e di emissioni diffuse. In tal caso non si configurerebbe l'obbligo del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni.

Il rappresentante della Provincia di Chieti chiede comunque chiarimenti alla Ditta in ordine alla gestione delle acque. Si chiede specifica documentazione con la separazione delle acque industriali derivanti da area di messa in riserva, area di accettazione, area di deposito temporaneo di rifiuti in cumuli e le eventuali acque di prima pioggia indicando le modalità di trattamento. Se fossero scaricate sul suolo sarà necessario produrre la documentazione tecnica prevista e indicata sul sito della Provincia di Chieti. Per la acque meteoriche di dilavamento è necessario effettuare la verifica dell'applicazione degli artt. 17 e ss. L.R. 31/2010.

Per quanto attiene l'eventuale scarico, sia delle acque meteoriche sia delle acque derivanti dal trattamento in corpo idrico recettore, è necessario effettuare la verifica idraulica. A tal proposito si specifica che qualora tale corpo idrico fosse individuato su autonoma particella la documentazione da presentare è scaricabile sul sito della Provincia di Chieti Settore Acque Pubbliche.

In merito a tale aspetto il rappresentante del **Comune di Casalbordino** fa presente che se la stessa documentazione deve essere presentata al Comune qualora il rilascio del parere sia di propria competenza.

Il rappresentante del SGR chiede alla Ditta la produzione della documentazione attestante la modifica del Piano di ripristino della cava dismessa da parte del Servizio regionale competente.



*La Ditta si impegna a fornire le integrazioni richieste dal Comune di Casalbordino, dalla Provincia di Chieti e dal SGR in ordine alla cava dismessa.*

*Considerata l'assenza degli Enti a causa delle predette difficoltà di consultazione della documentazione, i partecipanti concordano di rinviare ogni valutazione ad una prossima seduta di CdS che il SGR si impegna a convocare. Il SGR trasmetterà la documentazione agli Enti che hanno avuto difficoltà a visualizzare la stessa al fine di permettere il rilascio del relativo parere di competenza...";*

**VISTA** la nota prot. RA/275395 del 21.10.2014 del SGR con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 16/10/2014;

**PRESO ATTO** della nota dell'ARTA ABRUZZO, Distretto di San Salvo, prot. 1633 del 21/10/2014 con il quale si trasmette il **parere tecnico favorevole** nel rispetto delle seguenti condizioni, previa acquisizione dell'aggiornamento dei dati:

- *Le quantità massime di rifiuti non pericolosi che possono essere gestite annualmente, coincidono con le quantità massime recuperabili così come previsto dalla normativa vigente per la specifica attività di recupero svolta nello stabilimento;*
- *Le quantità di rifiuti recuperati non devono superare le potenzialità istantanea ed annua riportati in tabella;*
- *Durante la movimentazione e la lavorazione dei materiali devono essere adottate tutte le cautele per limitare la dispersione delle polveri;*
- *La gestione delle acque di prima pioggia dell'area della messa in riserva deve rispettare la normativa di settore;*
- *L'individuazione dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero è soggetto al rispetto della normativa di settore e nello specifico alla conformità dei valori limite per il test di cessione;*

**VISTA** la nota del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara – Ufficio di Chieti prot. RA/310653 del 21.11.2014 con la quale è stato richiesto di integrare la pratica in relazione alla compatibilità urbanistica e, in caso contrario, di attivare la procedura per l'acquisizione dell'art. 89 DPR 380/2001 presentando lo studio di microzonazione sismica;

**PRESO ATTO** della documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta SC Srl con nota del 18.11.2014, acquisita al prot. RA/317991 del 28.11.2014 del SGR, a seguito delle risultanze e richieste di cui alla Conferenza dei Servizi del 16.10.2014, e conseguente richiesta di revisione del parere ARTA datata 18.11.2014 acquisita in pari data al prot. RA/310779 del SGR;

**VISTA** altresì la Relazione illustrativa Microzonazione Sismica del Dicembre 2014<sup>9</sup> firma del Tecnico incaricato Dott. Geol. Angelo Di Ninni, trasmessa dalla Ditta SC Srl con nota datata 15.12.2014 acquisita al prot. RA/338218 del 18.12.2014 del SGR;

**VISTA** la nota prot. RA/32238 del 6 febbraio 2015 del SGR con la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 19 febbraio 2015;

**PRESO ATTO** delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 19 febbraio 2015 che qui di seguito si riportano:

*..” Preliminarmente si richiama e si dà lettura del verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 16 ottobre 2014.*

*Si dà lettura, altresì, della nota pervenuta dal Distretto di San-Salvo Vasto dell'ARTA Abruzzo, prot. n. 264 del 18.02.2015, nella quale si esprime parere favorevole all'iniziativa proposta dalla Ditta SC Srl di Casalbordino (CH), fissando alcune prescrizioni e condizioni riportate nel parere stesso.*

*Tenuto conto che agli atti della Conferenza dei Servizi risultano, sino ad oggi, acquisiti i pareri del Comune di Casalbordino e di ARTA Abruzzo oltre al giudizio di V.A., mentre per le altre Amministrazioni coinvolte, che non hanno manifestato ancora la propria posizione, si ritiene di formulare un apposito invito, nei termini di legge, decorsi i quali sarà preannunciato il rilascio della richiesta autorizzazione regionale, escludendo ulteriori richieste di integrazione documentale.*

*Eventuali dinieghi all'iniziativa indicata in oggetto, saranno valutati ai sensi di legge e comunque acquisiti al di fuori dell'attività di questa Conferenza dei Servizi. “;*

**PRESO ATTO** del parere ARTA ABRUZZO Distretto di San Salvo prot. 264 del 18/02/2015 con il quale si trasmette il **parere tecnico favorevole** sulla base delle seguenti premesse:

*“In riferimento alla Vs. nota prot. n. 032238 del 06.02.2015, facendo seguito alla precedente nota ARTA n. 1633 del 21.10.2014 ed in relazione ai chiarimenti forniti dalla ditta, acquisiti al protocollo ARTA con nota n. 1859 del 19.11.2014, si forniscono le seguenti precisazioni in merito ai codici CER, ai quantitativi di rifiuti e alle potenzialità dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi. La disamina della documentazione integrativa ha evidenziato che i rifiuti ammissibili all'impianto sono quelli appartenenti alla famiglia dei materiali da costruzione e demolizione e precisamente quelli indicati nell'All.I della Relazione*



Tecnica (luglio 2014) e non solo quelli riportati nel precedente parere ARTA del 21.10.2014. Anche le potenzialità dell'impianto sono da considerarsi variate in seguito alle precisazioni fornite ossia: la capacità totale annua è pari a 20.000t e la capacità istantanea è pari a 80 t/g.

Inoltre, dalla disamina della Relazione Tecnica Integrativa del novembre 2014, in merito ai chiarimenti sulla gestione delle polveri all'interno dell'impianto è emerso che trattasi di emissioni diffuse di materiale "particellare" proveniente sia dalla frantumazione a mezzo frantoio e sia dalla movimentazione del materiale.

Tenuto conto di questo aspetto si prescrive al Gestore dell'impianto di attenersi alle disposizioni contenute nell'allegato V, parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

In particolare visto che dalla documentazione risulta che il tipo di abbattimento utilizzato è costituito da nebulizzatori e/o umidificatori a spruzzo di acqua, si propone che il Gestore installi un apposito contatore volumetrico che dia evidenza dei consumi di acqua; consumi che devono essere annotati in un apposito registro. Si prospetta, naturalmente, anche l'adozione del registro delle manutenzioni del sistema di abbattimento, ove previsto.

Infine si ritiene necessario che la ditta presenti apposito QRE così come previsto dalla DGR 517/07 debitamente compilato (punto di emissione n., provenienza, durata emissione, frequenza emissione nelle 24 h, tipo di sostanza inquinante, tipo di impianto di abbattimento) in cui indicare i punti di emissione diffuse del materiale "particellare";

**PRESO ATTO** della dichiarazione sostitutiva di certificazioni rilasciata dal legale rappresentante della Ditta SC Srl si. Stefano Cicchitti ai fini della dichiarazione di non sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 D.Lgs 159/2001 e l'autocertificazione ai sensi della DGR n. 1227/2007 smi datata 20/05/2015 ed acquisita al prot. RA/ 139391 del 26 maggio 2015 del SGR;

**RICHIAMATA** la recente modifica al "Codice Antimafia" di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

**RICHIAMATA** altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

**RITENUTO** quindi, di riservarsi l'adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti successivamente alla acquisizione della ulteriore comunicazione antimafia all'esito della verifica del possesso dei requisiti soggettivi oggetto di autocertificazione ex. L. 445/2000 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi, nel corso del quale gli inviti alle Conferenze dei Servizi e tutte le integrazioni progettuali risultano regolarmente inoltrate, rendendosi applicabili, pertanto, le disposizioni riportate all'art. 14 ter della L. n. 241/90 e s.m.i., ai sensi delle quali, valutate le specifiche risultanze delle conferenze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si ritiene di adottare il presente provvedimento, sostitutivo a tutti gli effetti di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alle predette conferenze; per quanto sopra si considerano pertanto favorevolmente acquisiti gli assenti degli altri componenti la Conferenza dei Servizi; si precisa tuttavia che il perfezionamento delle procedure relative alla applicazione del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. - Testo Unico per l'Edilizia - risulta in capo alla Ditta beneficiaria del presente provvedimento, di stretta competenza del Comune Chieti, e non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; in conseguenza di quanto sopra si prescrive alla Ditta di esibire la documentazione comprovante la regolarità della realizzazione delle opere strutturali e di quanto altro realizzato, in conformità al progetto che qui si approva, all'atto della comunicazione di avvio delle operazioni di gestione dell'impianto;

**VISTA** la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013";

**RICHIAMATE** le disposizioni del DPR 7 settembre 2010, n. 160, art. 2, in ordine alle iniziative che abbiano ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, secondo le quali dette iniziative imprenditoriali devono obbligatoriamente essere inoltrate ai competenti SS.UU.AA.PP., al fine di consentire l'esercizio delle funzioni ad essi assegnate;

**CONSIDERATO** che l'istanza formulata dalla Ditta indicata in oggetto deve essere inquadrata nell'ambito delle funzioni del SUAP territorialmente competente, così come stabilito all'art. 4 del suddetto DPR e che altresì, nello spirito di agevolare e snellire le procedure amministrative relative a quanto indicato in oggetto, si è ritenuto, tuttavia, di avviare la fase istruttoria e completare tutto l'iter procedimentale, rimandando al competente SUAP ogni iniziativa di propria competenza;



**CONSIDERATO** che dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta istante, dalle risultanze dell'istruttoria e dalla lettura dei pareri acquisiti nel corso del procedimento, non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla predetta Società, essendo stati esaminati tutti gli elementi concreti atti a dare prova della idoneità della proposta progettuale, ed avendo proceduto nella valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti;

**RITENUTO** di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

**VISTA** la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

#### D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di **FARE PROPRIO** il contenuto dei verbali delle conferenze dei servizi tenutesi in data 16 ottobre 2014 e 19 febbraio 2015, richiamati in premessa;
- 2) di **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., dell'art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., nonché ai sensi delle disposizioni nazionali di cui all'art. 124 e 269 del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto presentato dalla Ditta S.C. S.r.l. - C.F. CCCSFN76H19L113H - P.I. n. 02181720695 sede legale Via Latemi, 23, CASALBORDINO (CH) e sede operativa in Contrada Castellani di Casalbordino - Foglio di mappa 12 particelle n. 4039, n. 4041 in parte per complessivi mq. 21.245,00 inerente l'autorizzazione per la realizzazione l'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi ubicato nel Comune di Casalbordino (CH) in C.da Castellani. Attività R13/R4/R5, costituito dagli elaborati qui di seguito elencati:

Codice Elaborato	TEMATISMO	Scala
<b>RT</b>	Relazione Tecnica	-
<b>TAV. 01</b>	Inquadramento generale	varie
<b>TAV. 02</b>	Vincolistica	varie
<b>TAV. 03</b>	Planimetria generale con particolari impiantistici e layout impianto	varie
<b>TAV. 04</b>	Planimetria rete idrica	varie
-ALLEGATO I. Elenco rifiuti ammissibili all'impianto		
-ALLEGATO II. RELAZIONE GEOLOGICA ed IDROGEOLOGICA a cura del dott. geol. A. Di Ninni		
-ALLEGATO III. Documenti di apertura e chiusura Cava		
-ALLEGATO IV. Certificato di destinazione urbanistica		
-ALLEGATO V. Conformità dell'impianto di frantumazione		
-ALLEGATO VI. Giudizio N° 2323 del 11.12.2013		
<b>RTI</b>	Relazione Tecnica integrativa	-
<b>TAV.03 Rev.01</b>	Planimetria generale con particolari impiantistici e layout impianto	varie
<b>TAV.04 Rev.01</b>	Planimetria rete idrica	varie

- 3) di **AUTORIZZARE** la Ditta indicata in oggetto alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto di cui al precedente punto 2), presso il quale possono essere avviati a recupero rifiuti meglio identificati nella tabelle che seguono e secondo le potenzialità e le modalità ivi meglio specificate:

Codici CER	Descrizione	Attività recupero	Potenzialità giornaliere (t/g)	Potenzialità annua (t/a)
17 01 01	Cemento	R13 R4 R5	80 t/g	20.000 t/a
17.01 02	Mattoni			
17 01 03	Mattonelle e ceramiche			
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*			
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17 08 01			
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*			
17 02 01	Legno	R13		
17 02 03	Plastica	R13		

- 4) di **STABILIRE** che l'autorizzazione indicata al precedente punto 3) è condizionata al rispetto delle condizioni stabilite negli elaborati progettuali esaminati nel corso del procedimento istruttorio, sopra indicati, e alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- I rifiuti messi in riserva presso l'impianto devono essere avviati alla successiva operazione di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione ai sensi della normativa vigente;
- L'area destinata alla messa in riserva deve essere dotata di adeguata copertura in modo da evitare il contatto dei cumuli con gli agenti atmosferici;
- L'operazione di messa in riserva di rifiuti deve essere eseguita in modo separato e distinto per ciascuna tipologia di rifiuto;
- I rifiuti non recuperabili prodotti in sito dalle attività di cernita e selezione devono essere suddivisi per tipologie omogenee e gestiti idoneamente in appositi spazi e contenitori distinti;
- Al fine di limitare la formazione e la dispersione delle polveri devono essere mantenute idoneamente umide a mezzo di bagnature tutte le aree interne al cantiere potenzialmente in grado di originare fenomeni emissivi come i piazzali, la viabilità interna, i cumuli di rifiuto e i cumuli di prodotti recuperati;



- Il riconoscimento come MPS dei materiali originati dalle operazioni di recupero (R5) deve essere effettuato prima che il prodotto lavorato esca dall'impianto.
  - Le quantità massime di rifiuti non pericolosi che possono essere gestite annualmente, coincidono con le quantità massime recuperabili così come previsto dalla normativa vigente per la specifica attività di recupero svolta nello stabilimento;
  - Le quantità di rifiuti recuperati non devono superare le potenzialità istantanea ed annua riportati in tabella;
  - Durante la movimentazione e la lavorazione dei materiali devono essere adottate tutte le cautele per limitare la dispersione delle polveri;
  - La gestione delle acque di prima pioggia dell'area della messa in riserva deve rispettare la normativa di settore;
  - L'individuazione dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero è soggetto al rispetto della normativa di settore e nello specifico alla conformità dei valori limite per il test di cessione.
  - Il Gestore dell'impianto dovrà attenersi alle disposizioni contenute nell'allegato V, parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..
  - Considerato che dalla documentazione risulta che il tipo di abbattimento utilizzato è costituito da nebulizzatori e/o umidificatori a spruzzo di acqua, il Gestore dovrà installare un apposito contatore volumetrico che dia evidenza dei consumi di acqua; consumi che devono essere annotati in un apposito registro. Dovrà essere adottato il registro delle manutenzioni del sistema di abbattimento, ove previsto.
  - La ditta dovrà presentare apposito QRE così come previsto dalla DGR 517/07 debitamente compilato (punto di emissione n., provenienza, durata emissione, frequenza emissione nelle 24 h, tipo di sostanza inquinante, tipo di impianto di abbattimento) in cui indicare i punti di emissione diffuse del materiale "particellare".
  - Sistemazione a verde delle aree antistanti e retrostanti l'impianto;
  - Il deflusso delle acque meteorologiche dovrà essere regimentato in modo che vengano salvaguardati i terreni di proprietà privata e le strade comunali poste a valle;
  - In merito alla prescrizione dettata dal Comune di Casalbordino circa la necessità di stipulare una convenzione con la Ditta al fine di effettuare la manutenzione della strada comunale interessata dal transito dei mezzi d'opera e la corresponsione di una cauzione di Euro 10.000,00 in favore e su richiesta dell'Ente stesso, si rinvia, ai fini dell'adempimento, agli accordi che saranno intrapresi tra gli interessati in separata sede;
- 5) di **STABILIRE** che l'autorizzazione di cui al precedente punto 3), è concessa per un periodo di **10 anni (dieci)** dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell'impianto;
- 6) di **PRECISARE** che l'autorizzazione di cui al precedente punto 3), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;
- 7) di **STABILIRE** che l'esercizio dell'impianto, è preceduto dall'invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:
- o documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 14);
  - o comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:
    - l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
    - l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
    - il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
  - o data di avvio dell'impianto;
  - o documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
  - o copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa;
  - o Copia istanza di cancellazione dall'iscrizione al RIP presso la Provincia di Chieti inerente l'esercizio dell'attività in procedura semplificata;
- 8) di **DISPORRE** che entro **180 giorni (centottanta)** dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell'impianto. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
- o la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
  - o la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
  - o l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;



- o il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
  - o l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
  - o la predisposizione e l'attuazione delle attività di monitoraggio, di controllo e di caratterizzazione previste nell'allegato parere ARTA Abruzzo;
- 9) di **PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti c/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 10) di **PRECISARE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- o deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - o deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - o devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
  - o devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- 11) di **RICHIAMARE** la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di CHIETI ed all'ARTA - Distretto Provinciale di CHIETI di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
- 12) di **RICHIAMARE** la Ditta all'osservanza degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato dal D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in L. n. 125/2013;
- 13) di **DARE ATTO** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
- 14) di **OBBLIGARE** la Ditta beneficiaria del presente provvedimento, a prestare prima dell'avvio dell'impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.; per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell'impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;
- 15) di **STABILIRE** che, in relazione al vigente quadro normativo concernente la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in particolare gli artt. li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione dell'impianto, si rendessero necessari movimenti di terra, ancorché di modesta entità, non previsti nel progetto che si approva con il presente provvedimento, per materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell'opera utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori, la Ditta è tenuta a ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa di settore;
- 16) di **FARE SALVE** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 17) di **RISERVARSI** l'adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti all'esito della acquisizione della comunicazione antimafia prevista dal vigente "Codice Antimafia" di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché all'esito delle verifiche in ordine alle autocertificazioni prodotte dalla Ditta ai sensi del D.P.R. n. 445/2010;
- 18) di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, copia dell'autorizzazione viene trasmessa al competente SUAP che provvederà ad effettuare la notifica ai sensi di legge presso la sede legale della Ditta;
- 19) di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Casalbordino, all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. - Distretto sub provinciale di San Salvo Vasto;
- 19) di **TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 20) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

L'Estensore  
Marco Famoso

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Gianfranco Piselli

Il Responsabile dell'Ufficio  
Marco Famoso